



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

*(approvato con decreto del Direttore Generale n. 23 del 27 gennaio 2020)*

44



## Sommario

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
ART. 2 - PRINCIPI COMUNI.....	3
ART. 3 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE .....	3
ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	3
ART. 5 - USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E ACQUISTI IN RETE .....	4
ART. - 6 PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT.....	4
ART. 7 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO .....	5
ART. 8 - CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE.....	6
ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	6
ART. 10 - INDAGINE DI MERCATO.....	6
ART. 11 - COMMISSIONI GIUDICATRICI E SEDUTE DI GARA.....	7
ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO .....	7
ART. 13 - L'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	8
ART. 14 - NORME DI RINVIO.....	8
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE.....	8

M

## ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture dell'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO (di seguito "Agenzia"), in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito "codice").
2. I contratti totalmente o parzialmente esclusi dall'applicazione del codice non sono soggetti all'applicazione del presente regolamento.

## ART. 2 - PRINCIPI COMUNI

1. L'attività contrattuale dell'Agenzia avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. In attuazione dei principi in materia di trasparenza, gli atti relativi alla programmazione e all'affidamento dei contratti pubblici ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 29 del codice e dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

## ART. 3 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. L'Agenzia applica il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento sia agli affidamenti che agli inviti.
3. Qualora l'Agenzia intenda, comunque, procedere all'invito del contraente uscente, è tenuta a motivare tale decisione, facendo riferimento anche al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in relazione all'esecuzione a regola d'arte ed alla qualità della prestazione nonché al rispetto dei tempi e dei costi pattuiti oltre che alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
4. La rotazione presuppone la scelta dell'Agenzia di selezionare ovvero delimitare il numero degli operatori a cui attingere per gli inviti, ad esclusione delle procedure nelle quali, per obbligo di legge o per opzione, siano invitati tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Pertanto, la rotazione non opera in relazione ad affidamenti attivati tramite procedure ordinarie, o comunque aperte al mercato quali indagini di mercato e consultazione di elenchi in cui, per effetto della disciplina normativa e/o delle determinazioni assunte dalla stazione appaltante, manchi del tutto la limitazione del numero di operatori invitati.

## ART. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture l'Agenzia individua, nell'atto di adozione ovvero in quello di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento viene nominato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del codice e dalla Legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., con atto del Direttore Generale, tra i dipendenti dotati di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.

3. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni previste dall'art. 31 del codice avvalendosi anche del supporto di altre figure professionali dei competenti uffici, da individuarsi di volta in volta, su richiesta dello stesso tra le unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Agenzia, dotate di specifiche competenze in materia di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

#### ART. 5 - USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E ACQUISTI IN RETE

1. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 40 del codice dei contratti si doterà di apposita piattaforma di *e-procurement*, da implementare sul sito istituzionale, per l'intera gestione telematica delle procedure di gara e per la tenuta dell'elenco telematico degli operatori economici abilitati ad eseguire lavori, servizi e forniture, distinti per categorie merceologiche e per fasce di importo.
2. L'affidamento di servizi e forniture, di importo superiore a 5.000 euro ovvero a quello previsto dalla norma vigente al momento dell'affidamento, viene effettuato utilizzando la piattaforma di *e-procurement* o eventualmente tramite il Me.PA, limitatamente alle categorie merceologiche disponibili nel mercato stesso.

#### ART. 6 - PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT

1. La piattaforma di *e-procurement*, raggiungibile al link <https://gare.agenziacampaniaturismo.it>, che sarà utilizzata per la gestione di ogni tipologia di procedura di affidamento.
2. Lo scambio di comunicazioni tra Agenzia e operatori economici avverrà, di norma, tramite la piattaforma di *e-procurement*.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza e accessibilità gli atti della procedura di affidamento saranno messi a disposizione gratuitamente tramite lo strumento telematico di negoziazione.
4. La documentazione sarà richiesta agli operatori economici, tramite la piattaforma, e dovrà essere firmata digitalmente, salvo diverse disposizioni contenute negli atti di gara.
5. L'Agenzia eleggerà il domicilio legale presso gli strumenti telematici di negoziazione e utilizzerà il protocollo informatico attribuito dallo strumento stesso, che fa piena prova di avvenuta ricezione dei plichi e di ogni altra comunicazione.
6. L'Agenzia utilizzerà la piattaforma *e-procurement* anche per gli adempimenti di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., relativamente alla sezione dell'"Amministrazione trasparente" denominata "Bandi di gara e contratti".
7. La piattaforma sarà, altresì, il punto di raccolta dei dati previsti dall'art. 1, comma 32 della Legge 06 novembre 2012, n. 190, secondo i tracciati e le specifiche tecniche definite e aggiornate dall'ANAC.
8. L'Agenzia, tramite la piattaforma, usufruirà dei servizi *web* di cooperazione applicativa con enti terzi per l'acquisizione dei CIG, anche nella forma semplificata, per il monitoraggio dei flussi informativi, per la pubblicazione di bandi, avvisi ed esiti sul servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la trasmissione dei bandi e degli esiti della procedura alla



Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

9. L'esecuzione del contratto in tutte le sue fasi potrà essere mappata in apposita sezione della piattaforma.

#### ART. 7 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO


1. Fermo restando l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto che non richiedono apertura di confronto competitivo, ovvero le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza ed il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo, l'Agenzia può procedere autonomamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, secondo le seguenti modalità:

- a) per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nonché, per i lavori, anche mediante amministrazione diretta;
- b) per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica, comunque, la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.
- c) per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;
- d) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti;
- e) per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria mediante ricorso alle procedure ordinarie. Per la disciplina di tali procedure si rinvia alle disposizioni contenute nel codice. Esse non verranno, pertanto, trattate nel presente regolamento.

2. L'affidamento diretto può essere preceduto da indagine di mercato, da effettuarsi tra i soggetti iscritti all'elenco degli operatori economici - ove esistente la categoria di lavori, servizi o forniture di interesse - o individuati tramite apposito avviso esplorativo pubblicato sul sito internet dell'Agenzia o con altra modalità ritenuta idonea, anche tenuto conto dell'importo e della natura dell'affidamento.

3. La valutazione comparativa di due o più preventivi di spesa rappresenta una *best practice*. L'affidamento diretto può essere disposto anche previa consultazione di due soli operatori economici, fornendone idonea motivazione e con attestazione del responsabile del procedimento circa la congruità dell'offerta presentata.

4. Nel caso di interventi urgenti di messa in sicurezza o di interventi per i quali, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, non sussistono elementi sufficienti per poter utilmente predisporre e/o acquisire congrui preventivi di spesa è necessario motivare le ragioni dell'affidamento.



5. Entro i limiti di cui all'art.1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Agenzia può procedere all'affidamento diretto senza l'ausilio della piattaforma di *e-procurement* nel caso venga chiesto un solo preventivo, ferma restando la pubblicità dell'esito attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul portale gare.

6. Le procedure di cui al Titolo III – Capo II del codice, a lotto singolo o multi lotto, saranno gestite tramite la piattaforma di *e-procurement*, sia nel caso di utilizzo del minor prezzo che dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di selezione dell'aggiudicatario.

### ART. 8 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

1. L'operatore economico per partecipare a qualsiasi procedura di affidamento indetta dall'Agenzia, deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del codice, nonché dei requisiti speciali minimi che saranno definiti in sede di indizione procedura.

2. In caso di affidamento diretto o per importi inferiori a 40.000,00 euro, è facoltà dell'Agenzia non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del codice. L'ente ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del codice, in casi specifici, a condizione che tale scelta sia adeguatamente motivata e che l'esonero venga subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

3. L'operatore economico deve attestare il possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di ordine speciale, ove previsti, mediante un'apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., secondo il modello del documento di gara unico europeo "DGUE".

4. L'utilizzo di quest'ultimo è facoltativo in caso di ricorso alla procedura di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro ovvero del limite previsto dalla norma vigente.

### ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. È obbligatorio l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per gli affidamenti sotto soglia relativi:

- ai servizi ad alta intensità di manodopera. Sono considerati ad alta intensità di manodopera i servizi nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
- ai servizi di ingegneria e architettura e ad altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

2. La scelta del criterio di aggiudicazione deve essere adeguatamente motivata nel decreto a contrarre.

### ART. 10 – INDAGINE DI MERCATO

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice e delle regole di concorrenza, l'Agenzia può svolgere una preliminare indagine, esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

2. L'acquisizione di informazioni e le indagini esplorative sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, gli operatori interessati a partecipare ad una procedura, le relative caratteristiche soggettive,

le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Agenzia. Tale fase è solo conoscitiva e non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. Il responsabile del procedimento può acquisire informazioni dimostrative della congruità del prezzo offerto anche ricorrendo alla consultazione del mercato elettronico, alla comparazione con listini ufficiali di mercato, con offerte precedenti per commesse analoghe o attraverso l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

4. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti, a seconda dell'importo e della complessità dell'affidamento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici, nonché di altri fornitori esistenti, purché ne siano formalizzati i risultati nel decreto a contrarre.

#### ART. 11 - COMMISSIONI GIUDICATRICI E SEDUTE DI GARA

1. Nelle procedure di individuazione del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di importi superiori a 40.000,00 euro, nelle more della pubblicazione dell'Albo istituito presso l'ANAC ex articolo 78 del codice, il Direttore Generale, con proprio decreto, nomina la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del codice.

2. Il Direttore Generale nomina i commissari tra i dipendenti di ruolo in possesso di comprovata esperienza; in assenza di dipendenti qualificati o per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, i commissari vengono individuati, tra soggetti esterni, a seguito pubblicazione di avviso per la singola procedura ovvero sono individuati da un elenco dipendenti appartenente ad un'altra amministrazione pubblica.

3. La commissione giudicatrice è chiamata a valutare le offerte tecniche ed economiche degli operatori economici partecipanti, mentre la verifica della documentazione amministrativa può essere svolta anche direttamente dal responsabile del procedimento.

4. L'esito delle sedute tecniche riservate è proclamato, nella prima seduta pubblica successiva, ove prevista.

5. Al termine delle operazioni di gara, la commissione giudicatrice redige apposito verbale che trasmette al Direttore Generale.

#### ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.

2. Per le procedure negoziate di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, il contratto è stipulato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico in modalità elettronica, a cura dell'ufficio Gare e contratti.



3. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'operatore economico, salvo che la legge o l'atto a contrattare non dispongano diversamente.

4. La sottoscrizione deve essere effettuata con gli strumenti informatici o telematici ammessi dalla normativa vigente.

### ART. 13 - L'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'Agenzia può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate selezionandoli da elenchi appositamente costituiti tramite avviso pubblico.

2. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici viene pubblicato sul sito internet dell'Agenzia, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", ed eventualmente anche con altre forme di pubblicità.

3. Il predetto avviso deve indicare:

- i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice che gli operatori economici devono possedere;
- le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco;
- i requisiti speciali minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;
- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, prevedendo anche la possibilità del sorteggio, assicurando il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

4. L'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, attestati mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva, è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico è tenuto, però, ad informare tempestivamente l'Agenzia di eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti rispetto alla data della presentazione dell'istanza.

5. L'elenco di operatori economici è pubblicato sul sito web dell'Agenzia e il suo aggiornamento avviene di norma con cadenza annuale.

### ART. 14 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente regolamento.

### ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, emanato con decreto del Direttore Generale, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e resta pubblicato sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", nonché nella sezione "Bandi di gara e contratti".